Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 16 Gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **MECCANOCAR S.R.L.** per addivenire all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Claudio Battaglia e il c.d.l. Giovanni Linci, giusta delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Giovanni Bucchioni giusta delega dell'O.S. Naz.le, giusta delega agli atti del Ministero ;
- per la FISASCAT CISL Mirco Ceotto.

PREMESSO CHE

- la **MECCANOCAR S.R.L.** (d'ora in poi Società) con sede legale a Genova, via G.B. Magnaghi n.2/2 e sede operativa a Capannoli (PI), via S. Francesco, 22, è inquadrata ai fini INPS nel settore Commercio e svolge attività di commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo di uso non alimentare quali viterie, bullonerie, occupando all'uopo un organico complessivo di 104 Lavoratori, ai quali applica il CCNL del Commercio, collocati presso le due sedi indicate;
- in data 06 Dicembre 2012 (Prot. N. 32/0027486/MA003.A001 del 14.12.2012) la Società ha instaurato una procedura di mobilità per riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 dichiarando un esubero di n. **29 lavoratori**; la Società ha successivamente comunicato a questo Ministero con nota del 17.12.2012 (Prot. N. 32/0028066/MA003.A001 del 21.12.2012) la chiusura della procedura di mobilità con un accordo in sede sindacale che ha previsto un contratto di solidarietà per la sede di Capannoli (PI) e la richiesta di Cigs per 24 mesi per n. 8 lavoratori impiegati presso la sede di Genova (GE), vista l'adesione di n. 1 lavoratore di tale sede alla ricollocazione presso Capannoli;
- la suddetta Società ha presentato pertanto alla scrivente amministrazione, con nota del 17.12.2012 (Prot. n. 32/0028066/MA003.A001 del 21.12.2012) formale richiesta di esame congiunto ai fini della sottoscrizione di un accordo di Cigs biennale per cessazione parziale di attività , riferito **a n. 8** lavoratori addetti presso l'unità operativa di Genova (GE);
- questo Ministero, con nota del 10.01.2013 (Prot. n. 32/0000728/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha chiarito i motivi che hanno

portato alla chiusura del punto vendita di Genova, avvenuto il 01.01.2013, già dettagliati nella istanza relativa alla procedura di mobilità. In particolare, si è puntualizzato come la crisi generale del mercato e quella del settore automobilistico in particolare, abbia determinato un calo nelle vendite che ha fatto registrare un andamento involutivo di carattere decrescente con un calo di fatturato dal 2008 ad oggi di circa il 25%, con un tasso di decremento nei mesi di Novembre - Dicembre del 35% rispetto ai volumi dei mesi precedenti. la Società ha deciso di fronteggiare la crisi mediante l'adozione di una politica di accentramento, con la chiusura della sede di Genova e la collocazione in Cigs per 24 mesi per gli 8 dipendenti, tutti amministrativi, ivi operanti.

- all'esito del confronto le Parti Sociali interessate, preso atto del percorso compiuto finora, concordano sulla necessità di attivare lo strumento della Cigs biennale per cessazione parziale di attività, per un numero massimo di **8** lavoratori come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATO

l'art. 1, comma 405, della L. 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal **D.L. 5.10.2004 n. 249**, convertito con modificazioni dalla Legge **3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii.**, ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche Attive e Passive del Lavoro – istanza di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** – ai sensi della normativa suindicata- per la durata di **24 mesi a decorrere dal 21.01.2013 fino al 20.01.2015** con riguardo ad un numero massimo di **8** lavoratori tutti occupati presso la sede di Genova, chiusa al pubblico dal 1.01.2013. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno gradualmente sospesi in **CIGS a zero ore,** senza rotazione a fronte dell'avvenuta chiusura di tale sede;
2. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti convengono di gestire le eccedenze occupazionali attraverso l'attuazione di un piano articolato su un biennio che prevede il ricorso **per il primo anno** ai seguenti strumenti:

   Percorsi di Riqualificazione : contestualmente e con l'ausilio delle istituzioni locali deputate la Società si attiverà per far inserire i dipendenti sospesi in Cigs in percorsi di riqualificazione e/o formazione. Previa verifica dei requisiti e della disponibilità alla fruizione la Società si impegna ad utilizzare, ai fini della formazione del personale in cassa, i fondi accontonati presso la gestione previdenziale legata al fondo professionale di riferimento cd. FONDIMPRESA , al fine rendere ancora più alta la possibilità di rioccupazione del personale destinatario.

   Mobilità esclusivamente volontaria: la Società, quale strumento ulteriore di gestione degli esuberi, prevede la fuoriuscita non traumatica dei soli lavoratori che , aderendo volontariamente, manifestino la non opposizione al licenziamento. La Società intende proporre ai lavoratori che aderiranno alla mobilità sulla base del criterio descritto un incentivo all'esodo nei termini, forme e modalità che verranno meglio precisate sulla base di specifiche intese fra le parti sociali da raggiungere in sede sindacale.

   Per **il secondo anno di CIGS** si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.
4. La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberi come sopra delineato. Le Parti concordano che le misure citate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS **(dal 21.01.2013 al 20.01.2014)** la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 3 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento di CIGS. La Società prevede,

inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS **(dal 21.01.2014 al 20.01.2015)**, la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Le Parti prendono atto, altresì, che il secondo anno di CIGS potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della legge di cui sopra.
7. Le Parti convengono di incontrarsi in sede territoriale su base quadrimestrale, al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo, con particolare riferimento al Piano di gestione degli esuberi e all'andamento della Cigs.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

MECCANOCAR S.R.L. **Le OO.SS.**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI